



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

UFFICIO ISPETTIVO TERRITORIALE DI ROMA
Via Caracci, 36 – 00157 Roma
Tel. 06-41586372 Fax. 06-41586351
Pec: uit.roma@pec.mit.gov.it

Spett.le
Strada dei Parchi S.p.A.
Via G. Bona, 105
00156 ROMA

e.p.c.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
*Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali*
PEC: svca@pec.mit.gov.it

Commissione Permanente per le Gallerie
c/o Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PEC: cslp.sezione3@pec.mit.gov.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
Pubblico e Difesa Civile
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per
l'Abruzzo
PEC: dir.abruzzo@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Ordinanza n.39/2019E – nuovo regime circolazione nel Traforo del Gran Sasso.
Autostrada A/24 Roma-L'Aquila-Teramo.

Si fa riferimento alla nota prot. 8345 del 17/05/2019 con la quale viene trasmessa l'ordinanza n. 39/2019E che regola particolari restrizioni all'uso del Traforo del Gran Sasso.

A riguardo si prende atto degli interventi di mitigazione del rischio adottate ed in particolare delle dichiarazioni rese a pag. 3, secondo cui questo ministero Concedente ha condiviso le iniziative di regolamentazione del traffico intraprese da Codesta Società.

Ciò posto, si vuole richiamare Codesta Strada dei Parchi ai contenuti della precedente missiva prot. 12287 del 16/05/2019 di Questo Ufficio, che si ritengono integralmente confermati con la presente.

In particolare è utile ricordare che il Traforo del Gran Sasso rientra nella fattispecie soggetta all'applicazione del D.Lgs. 264/2006.

Pertanto, l'Autorità competente in materia di sicurezza è la Commissione Permanente Gallerie istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per tale motivo si ritiene che la gestione delle limitazioni e la nuova regolamentazione del traffico istituita con la richiamata ordinanza 39/2019E, debba essere sottoposta all'esame della C.P.G., a cui la presente è inviata per conoscenza.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Placido Migliorino
MIGLIORINO PLACIDO
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP
Dirigente
20.05.2019 14:12:02 CEST







ORDINANZA N. 39/2019E



Strada dei Parchi

Mi piace 22.956 "Mi piace"

Mi piace 0

Questo articolo



Il sottoscritto Geom. Iginio Lai, Direttore Generale di Esercizio e Responsabile della Sicurezza delle Gallerie della Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. (SdP)

PREMESSO

- che in data 2 maggio 2019 la società Strada dei Parchi S.p.a. (di seguito "SdP"), ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e unitamente al Dott. Lelio Scopa, all'Ing. Cesare Ramadori e al Geom. Iginio Lai – rispettivamente Presidente, Amministratore Delegato e Direttore di Esercizio – ha ricevuto notifica del decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 29 aprile 2019 dalla Procura di Teramo nel contesto del procedimento penale n. 1960/17 R.G.N.R.;
- che i suddetti sono imputati del delitto in relazione ad alcuni articoli del Codice Penale in quanto, unitamente ad esponenti della Società Ruzzo Reti Spa e dell'Istituto Nazionale Fisica Nucleare – Laboratori del Gran Sasso e alla stessa Ruzzo Reti Spa., «abusivamente cagionavano o comunque non impedivano e, in ogni caso, contribuivano a cagionare o a non impedire un permanente pericolo di inquinamento ambientale e, segnatamente, il pericolo di compromissione o deterioramento significativo e misurabile delle acque sotterranee del massiccio del Gran Sasso»;
- che la suddetta condotta, per quanto in particolare attiene alla posizione di SdP, sarebbe consistita nel fatto di avere mantenuto «in esercizio le gallerie autostradali senza verificare – come imposto dall'art. 3 ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 – l'esistenza di un adeguato isolamento delle superfici dei tunnel autostradali e delle condutture di scarico a servizio delle gallerie rispetto alla circostante falda acquifera e, conseguentemente, senza attuare le misure (ad es., verifica della tenuta idraulica dei canali di scarico a servizio delle gallerie – deputati al trasporto di eventuali elementi contaminanti – e relativa messa in sicurezza; completamento delle opere di impermeabilizzazione delle platee autostradali) atte a scongiurare il rischio di contaminazione della falda acquifera e quindi delle acque sotterranee destinate all'immissione in acquedotto ad opera delle sostanze inquinanti potenzialmente prodotte dal transito veicolare e/o dalla gestione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura, rischio derivante dall'assenza di adeguato isolamento idraulico tra le superfici e le condutture di scarico delle gallerie autostradali e la circostante falda acquifera e dall'esistenza di punti di infiltrazione delle acque di falda circostanti alle gallerie autostradali – potenzialmente contaminate in conseguenza dello svolgimento di attività ordinarie o straordinarie o del verificarsi di eventi accidentali all'interno delle gallerie – nelle condotte di deflusso delle acque ad uso idropotabile poste al di sotto della struttura autostradale»;
- che con lettera del 31 ottobre 2018 SdP informava in dettaglio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali in merito al detto procedimento penale, gli inviava copia della Relazione di Consulenza Tecnica redatta dai Consulenti della Procura, e chiedeva di farle conoscere le proprie determinazioni al riguardo, precisando che in "assenza di precise indicazioni dirimenti sotto ogni profilo regolatorio e legale" sarebbe stata costretta ad interdire al traffico la tratta interessata "in sede di autotutela al fine di evitare ulteriori pericoli d'inquinamento ed accuse

di ripetizione dei reati ascritti...”;

– che con lettera del 5 aprile 2019, indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a tutti gli Enti interessati o coinvolti nella problematica, SdP segnalava la circostanza della pendenza del procedimento penale e della fissazione dell’udienza preliminare nell’intento di prevenire possibili ulteriori contestazioni in relazione al proprio operato – concludeva comunicando che, in assenza di precise indicazioni dirimenti sotto ogni profilo regolatorio e legale da rendere entro 15 giorni dalla ricezione della lettera, sarebbe stata inevitabilmente costretta «ad interdire al traffico la tratta dell’autostrada A24 su cui insiste il Traforo del Gran Sasso, in entrambe le direzioni di marcia, tra gli Svincoli di Assergi e Colledara/San Gabriele, purtroppo in grave prevedibile pregiudizio per il pubblico dell’utenza autostradale e per cause non imputabili alla Strada dei Parchi S.p.A;

– che successivamente, SdP, «al solo fine di contenere il grave prevedibile pregiudizio per l’utenza autostradale derivante dalla chiusura al traffico di detto corridoio autostradale in occasione delle festività Pasquali e del relativo controesodo, nonché delle ulteriori festività del 25 aprile p.v. e del 1 maggio p.v.», con lettera del 18 aprile 2019, differiva alle ore 24:00 del giorno 19 maggio 2019 la chiusura al traffico della galleria del Gran Sasso, ribadendo comunque, in assenza di novità significative quanto alla precedente comunicazione, la sua determinazione;

CONSIDERATO

– che in relazione alle premesse è del tutto evidente che SdP – proprio alla luce delle contestazioni formulate dalla Procura della Repubblica di Teramo nel contesto del procedimento in argomento e della palese incompetenza ed estraneità di SdP ad assumere qualsivoglia iniziativa quanto all’attuazione di specifici interventi di messa in sicurezza delle gallerie – si trova nella incresciosa situazione di non poter annullare totalmente l’asserito rischio di inquinamento paventato dalla Procura, se non ricorrendo all’interdizione del traffico delle suddette gallerie, posto che, come indicato nel decreto di citazione a giudizio, una delle cause ravvisate del presunto pericolo di contaminazione delle acque, viene per l’appunto ravvisato nel potenziale ed imprevedibile pregiudizio derivante da incidenti che coinvolgano autoveicoli da cui possa conseguire la perdita di sostanze pericolose;

– che allo stato attuale SdP può solo intervenire con misure gestionali e con un limitato potenziamento delle dotazioni impiantistiche di controllo, ove condiviso dal proprio Concedente;

– che a decorrere dal 1° maggio 2019 con Ordinanza N. 32/2019E del 26/04/2019, al fine di mitigare gli scenari di rischio e le possibili conseguenze sull’ambiente generati da eventi emergenziali causati da veicoli in transito all’interno del Traforo, sono stati imposti i seguenti divieti:

- il limite di velocità di 80 km/h per gli autobus e per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t;
- il limite di velocità di 110 km/h per gli altri veicoli;
- il distanziamento minimo obbligatorio di 50 m tra tutti i veicoli;
- il divieto di sorpasso per gli autobus e per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

– che in aggiunta a tali misure di carattere gestionale, SdP è disponibile ad adottare un’ulteriore misura preventiva/compensativa rappresentata dalla riconfigurazione della piattaforma autostradale con la parzializzazione della carreggiata e l’interdizione al traffico di una delle due corsie disponibili, che assumerebbe la funzione di corsia di emergenza, riducendo contestualmente il limite massimo di velocità a 60 km/h per tutti i veicoli. Tali ulteriori misure – contribuendo ad elevare gli standard di sicurezza all’interno del Traforo del Gran Sasso – sono volte a prevenire il rischio di sinistri generati da veicoli in transito cui conseguirebbe il pericolo di contaminazione ed inquinamento delle acque del Gran Sasso;

– che la previsione di utilizzo di una delle due corsie disponibili quale corridoio di emergenza, inoltre, permetterebbe il facile e tempestivo raggiungimento dell’eventuale punto di collisione tra veicoli a tutti i sistemi di soccorso (squadre antincendio motorizzate, Vigili del Fuoco, ambulanze, pattuglie di Polizia Stradale, carri attrezzi Soccorso Meccanico, tecnici e maestranze di SdP, ecc.), così permettendo anche le eventuali attività di bonifica agli enti di competenza;

– che le anzidette misure sono state inserite in apposita memoria, depositata in data odierna presso la Procura della Repubblica di Teramo, che ne ha preso atto;

– che nel corso della riunione tenutasi oggi presso il Ministero Concedente le suddette misure, unitamente ad un adeguato potenziamento delle dotazioni impiantistiche, sono state illustrate al Concedente DGVCA-MIT che le ha condivise;

VISTI

- gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77, 81, 83, 116, 117e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnalatici segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto Interministeriale 22/01/2019 “criteri di sicurezza”.
- l’Ordinanza N. 4/1993E del 14/06/1993 con la quale si istituiva la regolamentazione del traffico all’interno della carreggiata ovest tra la prog. km 128+000 e la prog. km 123+450 in corrispondenza dei Laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
- la nota dell’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Min. LL.PP. prot. 706 del 02.04.1993;
- l’Ordinanza N. 32/2019E del 26/04/2019 anzidetta;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

a decorrere dal giorno 20 maggio 2019, i seguenti provvedimenti:

- abrogazione dell’Ordinanza N. 4/1993E del 14/06/1993;
- la parziale abrogazione dell’Ordinanza N. 32/2019E del 26/04/2019 limitatamente a quanto relativo al Traforo del Gran Sasso;
- chiusura della corsia di sorpasso della carreggiata est tra la prog. km 117+560 e la prog. km 127+830, che sarà realizzata tramite l’installazione dei dispositivi segnaletici in conformità allo schema della Tavola 17 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002;
- chiusura della corsia di marcia della carreggiata ovest tra la prog. km 127+970 e la prog. km 117+600, che sarà realizzata tramite l’installazione dei dispositivi segnaletici in conformità allo schema della Tavola 16 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002. All’interno di detta tratta, tra la progr. km 125+550 e la progr. km 123+450, è presente specifica segnaletica verticale di preavviso e di preselezione disposta per l’ingresso ai Laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La predetta segnaletica verticale risulta conforme alla nota dell’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Min. LL.PP. prot. 706 del 02.04.1993. La corsia di uscita dai sopraddetti Laboratori, che si immette direttamente nella corsia di transito, presenta il segnale di “STOP”.
- il limite di velocità di 60 km/h per tutti i veicoli;
- il divieto di sorpasso per tutti i veicoli;
- il distanziamento minimo obbligatorio di 50 m tra tutti i veicoli.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica a termini del N.C.d.S. D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., nonché delle relative circolari esplicative in materia, precisando che la segnaletica verrà installata e mantenuta a cura di Strada dei Parchi SpA.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

STRADA DEI PARCHI SpA

Il Direttore Generale Esercizio

(Geom. Igino Lai)



17 Maggio 2019

Segui Strada dei Parchi su:



Strada dei Parchi S.p.A. | Direzione e Sede Legale: Via G.V. Bona 105, 00156 ROMA (RM)
Tel: [06] 41592.1 | Fax: [06] 41592.225 | Partita Iva/Cod.Fisc. 07183041008 | Tutti i Diritti Riservati